

Delibera della Giunta Regionale n. 314 del 28/06/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Oggetto dell'Atto:

RIFORMA DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - APPROVAZIONE DISPOSITIVO INTEGRATO SCRIVERE - SISTEMA DI CERTIFICAZIONE REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE VALIDAZIONE E RICONOSCIMENTO DELLE ESPERIENZE. RECEPIMENTO DECRETO M.L.P.S. 30 GIUGNO 2015

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) la Risoluzione del Consiglio 2003/C 13/02 di promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di Istruzione e Formazione Professionale al fine di rimuovere gli ostacoli alla mobilità geografica e professionale, promuovere l'accesso all'apprendimento permanente, favorire la trasferibilità ed il riconoscimento di Competenze e Qualifiche;
- b) la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle Qualifiche e delle Competenze (EUROPASS) finalizzato ad agevolare la mobilità in ambito europeo;
- c) la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2005/36/CE relativa al riconoscimento delle Qualifiche professionali;
- d) la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 sulla costituzione del "Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);
- e) la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 di istituzione del Sistema europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale (ECVET);
- f) la Raccomandazione del Consiglio n.2012/C 398/01 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- g) il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- h) la condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento permanente" di cui all'Allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra richiamato, prevede, per il FSE, tra i criteri di adempimento, "l'esistenza di un Quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE", nonché l'impegno dell'Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, ad avviare l'attuazione del D.Lgs 13/13 attraverso la costituzione di un Quadro nazionale delle Qualificazioni e delle relative Competenze tecnico professionali da intendersi riferimento unitario per tutti i sistemi della formazione professionale;
- i) il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- j) la Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE";
- k) la Deliberazione di G.R. n.388 del 2 settembre 2015, ha preso atto della Decisione della Commissione europea di approvazione del POR Campania FSE 2014-2020 ;
- l) la Deliberazione di G.R. n.719 del 16 dicembre 2015, ha preso atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni".
- m) Con la Deliberazione n. 446 del 6 ottobre 2015 la Giunta regionale ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020;
- n) con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del POR Campania FSE 2014-2020;
- o) con la deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 la Giunta regionale ha definito il quadro di riferimento per l'attuazione delle politiche di sviluppo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nonché ha demandato ai Dipartimenti Competenti per materia, in raccordo con la

Programmazione Unitaria e l'Autorità di Gestione, d'intesa con l'Assessore ai fondi europei e gli altri Assessori competenti *ratione materiae*, il compito di garantire l'efficace azione amministrativa attraverso lo svolgimento di tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata delle Direzioni di riferimento;

PREMESSO altresì che

- a) la Legge 21 dicembre 1978, n.845 "Legge quadro in materia di Formazione Professionale";
- b) la Legge 28 giugno 2012, n.92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ed in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- c) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68 della Legge 92/2012" ed i seguenti atti approvati in data 20 dicembre 2012;
- d) il Decreto del M.L.P.S. 30 giugno 2015, GU n.166 del 20/07/2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 gennaio, n.13";
- e) la Legge 13 luglio 2015 n. 107 recante "Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni relative vigenti".

CONSIDERATO che

- a) la Legge Regionale 18 novembre 2009 n. 14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione Professionale per la promozione della Qualità del Lavoro" dà avvio alla Riforma regionale del sistema di Istruzione, Formazione e Lavoro in una logica di integrazione tra gli stessi ed in coerenza alle Direttive comunitarie sul tema;
- b) la Deliberazione di G.R. n.223 del 27 giugno 2014 (B.U.R.C. n.44 del 30/06/2014) "Indirizzi sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" istituisce il riferimento univoco della Formazione Professionale in Campania in coerenza alle disposizioni europee sul tema ed assume i criteri costruttivi e descrittivi per la standardizzazione di Titoli e Qualificazioni professionali regionali come sancito in sede di IX Commissione "Istruzione e Lavoro";
- c) nella logica costruttiva del Repertorio regionale ex D.G.R. 223/2014, sono stati assunti standard referenziati ai sistemi nazionali di classificazione statistica ufficiali ATECO 2007 e ISTAT CP2011 ed ai livelli EQF di riferimento;
- d) al fine della valorizzazione degli apprendimenti, gli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione costituenti i livelli essenziali delle prestazioni sono da considerarsi insieme organico volto a garantire qualità e rispondenza dell'offerta formativa al al Mercato del Lavoro.

RILEVATO che

- a) Regione Campania è Ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione, certificazione delle competenze, delle modalità di riconoscimento dei relativi crediti formativi volti ad attestare gli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dal cittadino durante l'arco della propria vita;
- b) la messa a punto del sistema regionale di individuazione, validazione, certificazione delle competenze e di riconoscimento dei relativi crediti formativi recepisce il richiamato disposto del D.Lgs. 13/13 e successivo Decreto del M.L.P.S. 30 giugno 2015, GU n.166 del 20/07/2015;

- c) nell'ottica della semplificazione e integrazione dei procedimenti amministrativi, il sistema regionale definisce principi, norme e strumenti comuni volti all'individuazione, validazione, certificazione delle competenze ed al riconoscimento dei relativi crediti formativi;
- d) in qualità di Ente pubblico titolare, Regione Campania provvede, con successivi atti, alla definizione dei requisiti professionali minimi obbligatori dei soggetti titolati all'erogazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento.

RITENUTO di

- a) dovere approvare le disposizioni contenute in Allegato A "SCRIVERE Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze" da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento volte alla individuazione, validazione, certificazione delle competenze e riconoscimento dei relativi crediti formativi;
- b) dovere programmare risorse pari a € 3.000.000 a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse III Obiettivo Specifico 13 Azione 10.3.8 denominata "Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali e implementazione del sistema di certificazione delle competenze" al fine di poter attuare le attività contenute nel dispositivo "SCRIVERE",
- c) dovere approvare gli Allegati B "Documento di trasparenza volto alla validazione delle competenze", C "Documento di Validazione" e D "Certificato di Qualificazione professionale" definiti in conformità agli standard ex art.6 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 che, in uno con le "Note per la compilazione" sono da intendersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- d) dovere demandare al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali il coordinamento delle attività, la definizione di dettaglio delle attività oggetto della presente programmazione e l'individuazione della Direzione Generale competente all'attuazione dell'intervento;
- e) dover approvare l'allegato cronoprogramma di spesa (Allegato E);

DATO ATTO della coerenza dell'intervento con le finalità strategiche del POR Campania FSE 2014-2020 - Asse III - Obiettivo Specifico 13 - Azione 10.3.8 denominata "Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali e implementazione del sistema di certificazione delle competenze";

ACQUISITO

- a) il parere favorevole della Programmazione Unitaria, reso con nota prot. n. 0436777 del 28/06/2016;
- b) il parere favorevole dell'Autorità di Gestione FSE, al quale la presente proposta è adeguata, reso con nota prot. n. 0436009 del 27/06/2016.

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

 approvare le disposizioni contenute in Allegato A "SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze" - da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - volte alla individuazione, validazione, certificazione delle competenze e riconoscimento dei relativi crediti formativi;

- programmare risorse pari a €3.000.000 a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse III Obiettivo Specifico 13
 - Azione 10.3.8 denominata "Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni
 professionali e implementazione del sistema di certificazione delle competenze" al fine di poter attuare le
 attività contenute nel dispositivo "SCRIVERE";
- 3. approvare gli Allegati B "Documento di trasparenza volto alla validazione delle competenze", C "Documento di Validazione" e D "Certificato di Qualificazione professionale" definiti in conformità agli standard ex art.6 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 che, in uno con le "Note per la compilazione" sono da intendersi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4. approvare l'allegato cronoprogramma di spesa (Allegato E);
- demandare al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali il coordinamento delle attività, la definizione di dettaglio delle attività oggetto della presente programmazione e l'individuazione della Direzione Generale competente all'attuazione dell'intervento;
- 6. trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) considerato il recepimento del disposto del Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015 adempimento della condizionalità *ex ante* "10.3 Apprendimento permanente" di cui all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 7. trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento 51, al Dipartimento 54, alla Programmazione Unitaria e al BURC per la pubblicazione.

PREMESSA

Regione Campania disciplina il proprio Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze (SVCC) in coerenza con le Politiche di sviluppo dei Servizi per il Lavoro e dell'Offerta formativa delineate nelle norme e nei documenti di programmazione, nonché con le previsioni del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 in ordine al Sistema nazionale di Validazione e Certificazione delle Competenze, e del successivo Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015 che ne definisce il quadro attuativo.

Il Sistema *SCRIVERE* di Regione Campania è finalizzato a consentire a tutte le persone, in possesso dei requisiti previsti, di vedere riconosciute le Competenze che hanno acquisito nei contesti di apprendimento sia formali che non formali ed informali, comprensivi, pertanto, delle Esperienze maturate attraverso la formazione, l'attività lavorativa, come pure nei contesti del volontariato o nella vita sociale e privata.

Coerentemente con la normativa nazionale, le Competenze oggetto di Individuazione, Validazione e Certificazione, che il Sistema assume a riferimento come standard professionali, sono quelle previste dal Repertorio Regionale Titoli e Qualificazioni (RRTQ) ex D.G.R. n. 223 del 27 giugno 2014, e, pertanto, riferibili alle Figure Professionali ivi codificate e associate al "Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali" di cui al Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015.

Art. 1 (Oggetto)

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dai successivi atti, Regione Campania adotta il presente dispositivo, denominato *SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze*, volto alla istituzione ed all'esercizio dei servizi di Individuazione e Validazione, Certificazione delle Competenze, riconoscimento dei Crediti formativi, complessivamente finalizzati alla valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati dai cittadini nel corso della loro vita.

Art. 2 (Definizioni)

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dai successivi atti, Regione Campania assume le seguenti definizioni:

- a. «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le Competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;
- wapprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una Qualificazione o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una Certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
- c. «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- d. «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;
- e. «Competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;
- f. «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e Certificazione di Competenze riferite a Qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive Competenze;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e Certifi
 cazione di Competenze riferite a Qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o colle
 gi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del De creto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di Individuazione, Validazione e Certifica zione delle Competenze riferite a Qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del me desimo Decreto;
- g. «Ente titolato»: Soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, autorizzato o accreditato dall'Ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le Istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);
- h. «Organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- i. «Individuazione e Validazione delle Competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, delle Competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della Individuazione delle Competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La Validazione delle Competenze può essere seguita dalla Certificazione delle Competenze ovvero si conclude con il rilascio di un Documento di Validazione conforme agli standard minimi ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- I. «Certificazione delle Competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente Decreto, delle Competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di Certificazione delle Competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- m. «Qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di Qualificazione professionale rilasciato da un Ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- n. «Sistema nazionale di Certificazione delle Competenze »: l'insieme dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

Ad integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, ai fini ed agli effetti di cui all'art.8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 si intende per:

a. «Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali»: quadro di riferimento unitario per la Certificazione delle Competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei Titoli di Istruzione e Formazione, ivi compresi quelli di Istruzione e Formazione professionale e delle Qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di Crediti formativi in chiave europea. E' costituito da tutti i Repertori dei Titoli di Istruzione e Formazione, ivi compresi quelli di Istruzione e Formazione professionale, e delle Qualificazioni professionali tra cui anche quelle del Repertorio di cui all'art. 6, comma 3, del Testo Unico dell'Apprendistato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti agli standard minimi definiti dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 e dalle successive norme attuative;

b. «Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali»: parte del Repertorio nazionale di cui all'art.8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 afferente le Qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle Qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l'Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle Qualificazioni e delle Competenze anche in termini di Crediti formativi in chiave europea.

Ad integrazione delle definizioni di cui art. 2 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, ai fini ed agli effetti di cui art. 2 del Decreto M.L.P.S. del 30 giugno 2015 si intende per:

- a. «classificazione dei Settori Economico Professionali»: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT relativi alle Attività Economiche (ATECO) e alle Professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in Settori l'insieme delle attività e delle professionalità operanti sul Mercato del Lavoro. I Settori Economico Professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: Comparti, Processi di lavoro, Aree di Attività, Attività di Lavoro e Ambiti tipologici di Esercizio;
- b. «attività di lavoro riservata»: attività di lavoro riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del Codice Civile nonché alle professioni sanitarie ed ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
- c. «attestazione di parte prima»: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla Autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite;
- d. «attestazione di parte seconda»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'Ente titolato che eroga servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- e. «attestazione di parte terza»: attestazione rilasciata su responsabilità dell'Ente titolare, con il supporto dell'Ente titolato che eroga i Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze ai sensi del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

Ed infine:

a. «Credito formativo»: valore attribuibile ad apprendimenti comunque acquisiti da un individuo, volto a favorire l'accesso ad ulteriori opportunità educative, di Istruzione e Formazione, attraverso riduzione di durata e/o accesso individualizzato a percorsi coerenti per modalità pedagogiche ed articolazione didattica.

Art. 3 *(Competenze della Regione)*

Regione Campania è l'Ente Pubblico Titolare della regolamentazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze riferite a Qualificazioni rilasciate nell'ambito delle proprie Competenze istituzionali. Nel rispetto ed in applicazione della normativa nazionale e con riferimento agli indirizzi dell'Unione Europea la Regione, con propri atti:

- a. individua, valida, e certifica le Competenze riferite alle Qualificazioni ricomprese nel sistema regionale degli standard professionali, formativi, di Certificazione e di attestazione di cui all'art. 4 del presente documento;
- individua e valida le Competenze riferite a Qualificazioni oggetto di Repertori di altre Regioni ove le stesse afferiscano al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 ed oggetto della propria programmazione;
- c. identifica gli Enti titolati ad erogare in tutto o in parte, nel proprio ambito di intervento, servizi di Individuazione e Validazione, nonché di Certificazione delle Competenze;
- d. definisce ed adotta, in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni nazionali, gli standard minimi di prestazione, attestazione e sistema, quale base per l'erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, in essi inclusi i requisiti professionali per il personale addetto all'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, per gli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;
- e. cura l'inserimento e l'aggiornamento delle proprie Qualificazioni nel Quadro di riferimento nazionale

- delle Qualificazioni regionali, ai fini del loro riconoscimento e della loro spendibilità a livello nazionale ed europeo, nonché per l'Individuazione, Validazione e la Certificazione delle Qualificazioni e delle Competenze, anche in termini di Crediti formativi in chiave europea;
- f. programma ed attua, anche sulla base del monitoraggio degli esiti delle Certificazioni rilasciate, lo sviluppo del proprio Repertorio delle Qualificazioni, nella logica della loro progressiva standardizzazione, tenute in conto le specificità del Mercato del Lavoro regionale;
- g. definisce ed attua le norme per il riconoscimento dei Crediti formativi relativi alla propria offerta formativa, in modo integrato con la Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, al fine dell'ampliamento dei diritti individuali di accesso agli apprendimenti e loro valorizzazione.

Art. 4

(SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione, Validazione e Riconoscimento delle Esperienze)

Il Dispositivo regionale integrato di individuazione, validazione, riconoscimento dei crediti formativi e Certificazione delle Competenze, denominato "SCRIVERE – Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze", è costituito da:

- a. il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni;
- b. gli standard di progettazione dei percorsi formativi;
- c. gli standard di procedimento relativi a messa in trasparenza, validazione e Certificazione delle Competenze;
- d. gli standard di procedimento relativi al riconoscimento dei crediti formativi;
- e. il sistema informativo di supporto.

Art. 5 (Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni)

- a. Il Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni contiene le Qualificazioni riconosciute dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di Competenza, e costituiti da una singola Competenza o aggregati di Competenze, per ognuna delle quali è indicata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, attraverso l'associazione al Settore Economico Professionale, al Processo di Lavoro, alla Sequenza di Processo ed all'Area di Attività. Per ogni Qualificazione sono definiti i riferimenti prestazionali per le valutazioni realizzate nei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, con riferimento ai principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attività lavorativa.
- b. Il Repertorio è oggetto di aggiornamento, adeguamento e sviluppo, con riferimento ad ognuna delle sue componenti, nel rispetto dei principi di interesse pubblico, efficienza, massimizzazione degli impatti sul Mercato del Lavoro e supporto alle politiche di sviluppo economico ed inclusione.
- c. L'aggiornamento, l'adeguamento e lo sviluppo avvengono:
- direttamente a cura della Regione, in caso di recepimento di modifiche derivanti da normativa cogente, ivi incluse le azioni rivolte a garantire la piena afferenza della Qualificazioni regionali al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- sulla base di istruttoria tecnica e consultazione con il partenariato economico e sociale, su iniziativa della Regione o a fronte di motivata proposta avanzata dai soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale.
 - d. L'aggiornamento del sistema è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità. Le modifiche sono comunicate attraverso il sistema informativo di accesso e gestione di cui all'art. 14 del presente documento, corredate dalle relative disposizioni applicative. La Regione garantisce la piena spendita delle certificazioni rilasciate antecedentemente alle modifiche dei contenuti del Repertorio, anche attraverso programmazione di misure attive di raccordo.
 - e. La Regione definisce con successivi atti la procedura e le linee guida di aggiornamento e manutenzione del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, anche sulla base del processo di messa a regime del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali.

Art. 6 (Standard di progettazione dei percorsi formativi)

- a. La Regione definisce con propri atti, funzionalmente all'effettiva garanzia di qualità e rispondenza degli esiti delle misure di apprendimento formale, nonché nel rispetto di quanto previsto in materia di attività e professioni regolamentate, gli standard minimi cogenti di progettazione dei percorsi formativi rivolti al rilascio delle Qualificazioni riferiti ai profili professionali di cui all'art. 5. E' facoltà della Regione definire altresì standard minimi relativi a percorsi costituenti offerta di apprendimento non formale.
- b. I percorsi formativi ai quali si applica il riconoscimento dei crediti formativi di frequenza, così come disposto dall'art. 10 del presente documento, vanno obbligatoriamente articolati in Unità Formative a natura capitalizzabile, poste in rapporto 1:1 con le relative Unità di Competenza costituenti i profili professionali oggetto di Qualificazione.
- c. Sulla base delle esigenze di programmazione, e fatta in ogni caso salva l'applicazione di eventuali norme cogenti, la Regione esprime gli standard formativi alternativamente in termini di:
 - riferimenti vincolanti generali relativi a tipologie di offerta formativa definite anche sulla base delle caratteristiche dei destinatari, del livello EQF della Qualificazione rilasciabile e della riconoscibilità dei crediti formativi
 - riferimenti vincolanti minimi relativi a specifiche Qualificazioni professionali di cui all'art. 5, definiti i n termini di caratteristiche didattiche, durata oraria, requisiti di ammissione e valutazione dei parteci panti
- d. E' facoltà della Regione definire, nell'ambito di azioni a natura sperimentale rivolte all'innovazione del sistema, specifici riferimenti di progettazione ed attuazione di percorsi formativi.
- e. La Regione definisce con successivi atti gli standard di progettazione dei percorsi formativi, secondo criteri di progressività applicativa.

Art. 7

(Standard di procedimento relativi a messa in trasparenza, validazione e Certificazione delle Competenze)

- a. Gli standard di procedimento relativi a messa in trasparenza, validazione e Certificazione delle Competenze costituiscono l'insieme cogente di riferimenti minimi, conformi a quanto disposto dalla normativa nazionale applicabile, relativa a:
- "processo di individuazione e validazione", inteso come servizio finalizzato al riconoscimento da parte di un ente titolato di cui all'art. 11, delle Competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del Documento di validazione con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire, se previsto, con la procedura di Certificazione delle Competenze ove la persona ne faccia richiesta. L'individuazione e validazione degli apprendimenti assume natura unitaria con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi e di Certificazione delle Competenze;
- "procedura di Certificazione delle Competenze", intesa come servizio finalizzato alla Certificazione delle Competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate, acquisite in contesti non formali o informali. Il certificato esito della procedura costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

Art. 8

(Processo di individuazione e validazione delle Competenze)

- a. Il processo di individuazione e validazione delle Competenze è articolato in tre fasi:
- identificazione, volta alla ricostruzione delle esperienze della persona, alla messa in trasparenza delle Competenze acquisite ed alla elaborazione del Documento di trasparenza di cui all'Allegato A, riferito alle unità di Competenza oggetto del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art 5. del presente documento, ove del caso, a Repertori di Qualificazioni di altre Regioni, purché dotati dei requisiti di conformità ed afferenza al Quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali;
- valutazione, volta all'esame tecnico del Documento di trasparenza ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero

prova prestazionale;

- attestazione: stesura e rilascio del Documento di validazione di cui all'Allegato B, con valore di parte seconda o di parte terza, sulla base delle modalità con cui è stata svolta la valutazione.
- b. Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi del processo di Individuazione e Validazione delle Competenze, anche sulla base del processo di messa a regime del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali.

Art. 9 (*Procedura di Certificazione*)

- a. La procedura di Certificazione delle Competenze è articolata in tre fasi:
- identificazione, rivolta alla valutazione nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale, tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento previsti dal percorso formativo, sulla base della sua articolazione didattica;
- nel caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali ed informali, o in contesto formale in caso di interruzione del percorso formativo, tramite acquisizione del Documento di validazione di cui all'art. 7 del presente documento;
- valutazione diretta e sommativa, rivolta all'effettivo accertamento del possesso delle Competenze, realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, da parte della commissione di cui all'art. 5 del Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, in rapporto ai riferimenti prestazionali di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- stesura e rilascio da parte della Regione del Certificato di Qualificazione Professionale con valore di terza parte.

Con successivi atti la Regione definisce la procedura e gli standard minimi della procedura di certifi cazione delle Competenze, anche sulla base del processo di messa a regime del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali.

Art. 10 (Procedura di riconoscimento dei crediti formativi)

- a. Il riconoscimento dei crediti formativi è uno strumento delle politiche attive rivolto alla valorizzazione degli apprendimenti complessivamente maturati nella propria vita, al fine dell'accesso individualizzato e personalizzato ad ulteriori opzioni di apprendimento.
- b. I crediti formativi riconoscibili si articolano in:
- credito di ammissione, rivolto a consentire deroga ai requisiti di accesso ad un percorso formativo, nel
 caso in cui il richiedente non disponga del livello di istruzione e/o formazione professionale ordinaria
 mente previsto, ma possa dimostrare il possesso di apprendimenti coerenti con le caratteristiche del
 l'azione per cui il credito è richiesto
- crediti di frequenza, utili ai fini della dispensa di frequenza di uno o più unità capitalizzabili/moduli/ segmenti in cui il percorso stesso è articolato (riconoscimento di singole Abilità e/o Conoscenze di Unità di Competenze)
- c. Fatto salvo quanto definito dal comma successivo, il valore del credito formativo è definito dall'orga nismo formativo che assume l'obbligazione di riconoscerlo nell'ambito del percorso di cui è attuatore, sulla base della valutazione degli apprendimenti del richiedente, svolta in conformità a quanto previ sto dal Dispositivo regionale. Come tale, il valore del credito è specificamente proprio del richiedente e limitato al percorso formativo per cui è richiesto, non essendo trasferibile ad altri percorsi o persone.
- d. Il valore dei crediti può altresì essere definito a priori, nell'ambito degli standard di progettazione dei percorsi formativi di cui all'art. 6, o attraverso appositi atti prodotti o validati dalla Regione, finalizzati al riconoscimento automatico del valore di apprendimenti, ai fini della loro spendita nell'Istruzione e nella Formazione professionale regionale. Come tale, il valore dei crediti a priori non dipende dalle caratteristiche soggettive del richiedente.
- e. Fatti salvi gli obblighi di riconoscimento stabiliti dalla normativa nazionale, l'esercizio dei crediti formativi è ammesso con riferimento alle sole attività coerenti per caratteristiche pedagogiche ed articolazione organizzativa, così come disposto dai singoli avvisi pubblici o provvedimenti istitutivi. Le

- norme regionali sul riconoscimento si applicano anche alle attività formative di natura privata, ove le stesse interessate, a richiesta dell'organismo che le realizza, dal processo di validazione di cui all'art. 8 ed alla procedura di Certificazione di cui all'art. 9 del presente documento.
- f. La Regione provvede con successivi atti alla definizione delle proprie norme relative al riconoscimento dei crediti formativi, anche attraverso azioni sperimentali, al fine della loro integrazione nell'ambito del complessivo dispositivo regionale di Certificazione delle Competenze.

Art. 11

(Soggetti titolati e requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione, riconoscimento dei Crediti formativi e Certificazione delle Competenze)

- a. Sono soggetti titolati all'erogazione del servizio di individuazione e validazione delle Competenze:
- la Regione Campania
- gli organismi formativi a ciò opportunamente accreditati, ordinariamente ai soli fini del riconoscimento dei Crediti formativi, nonché – ove disposto dalla Regione con specifici atti – in modo propedeutico alla eventuale successiva Certificazione delle Competenze
- b. E' facoltà della Regione definire, con successivi atti, ulteriori soggetti titolati all'esercizio delle funzio ni a presidio dell'erogazione dei servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, anche con specifico riferimento ad ambiti tematici di applicazione, come i Servizi per il Lavoro.
- c. Le funzioni di "Accompagnamento e supporto alla Individuazione e messa in Trasparenza delle Com petenze" e "Pianificazione e Realizzazione delle attività valutative" sono svolte da risorse professionali dotate di Competenze certificate dalla Regione, sulla base dello standard di Competenza, del Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle Competenze e del Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative che valida anche ai fini del procedimento di riconoscimento dei Crediti formativi.
- d. E' Soggetto titolato all'erogazione del servizio di Certificazione delle Competenze la Regione Campa nia.
- e. La Regione provvede con successivi atti alla definizione:
- delle norme di accreditamento degli organismi abilitati al riconoscimento dei crediti
- del regolamento delle commissioni di Certificazione, nonché all'istituzione degli elenchi pubblici delle risorse in possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio delle funzioni di "Accompagnamento e supporto alla individuazione e messa in trasparenza delle Competenze" e "Pianificazione e realiz zazione delle attività valutative"
- e. La Regione potrà individuare a fronte di particolari esigenze o a seguito di modifiche nel sistema di accreditamento delle strutture individuate ulteriori soggetti da autorizzare a svolgere i servizi anche in forma temporanea.

Art. 12

(Accesso dei cittadini ai servizi di Individuazione, Validazione, riconoscimento dei Crediti formativi e Certificazione delle Competenze)

- a. Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze rientrano tra i diritti di cittadinanza relativi all'accesso ed alla valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita, anche come Crediti formativi riconosciuti.
- b. I cittadini accedono al servizio di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, nei termini disposti dagli standard di servizio:
- automaticamente, in esito ad un percorso di apprendimento formale relativo ad una Qualificazione regionale afferente al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 o relativo ad una attività o professione oggetto di regolamentazione o, limitatamente alla sola validazione, in relazione i) ad una Qualificazione iscritta al Repertorio Regionale non afferente al Repertorio nazionale o ii) ad una Qualificazione di altra Regione, esito di un percorso formativo svolto a cura della Regione Campania
- su richiesta, in esito ad istanza individuale, nei termini e nei requisiti di ammissibilità definiti attraverso specifici avvisi pubblici, con riferimento agli apprendimenti non formali ed informali complessivamente maturati, tenuti in conto gli apprendimenti formali, purché adeguati e pertinenti ad una o più Qualifica-

zioni ricomprese nel Repertorio Regionale dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento

- c. I cittadini accedono alla procedura di riconoscimento dei crediti formativi di cui all'art. 10 del presente documento, attraverso istanza all'organismo formativo responsabile della realizzazione del percorso, nei modi e nei termini definiti dalla Regione attraverso atto autorizzativo.
- d. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di Certificazione delle Competenze, nonché di riconoscimento dei crediti formativi, sono assicurate ai destinatari misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio.
- e. La Regione provvede con successivi atti alla definizione dei costi della Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze, nonché riconoscimento dei crediti formativi, e delle eventuali quote di partecipazione da parte dei relativi destinatari. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito delle misure rivolte a rafforzare i diritti di messa in valore degli apprendimenti, modalità agevolate di accesso alla Certificazione.

Art. 13 (Valore delle Qualificazioni e delle attestazioni rilasciate)

- a. Le Qualificazioni regionali afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione hanno valore su tutto il territorio nazionale e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, o possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate, nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti. L'afferenza al Repertorio nazionale è esplicitamente definita nell'ambito del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento.
- b. Le Qualificazioni regionali non afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013 sono oggetto di individuazione e validazione, ai fini della successiva certificabilità, ove raggiungano nel tempo la condizione di afferenza.
- c. Con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione:
- le Competenze certificate costituiscono Credito formativo di frequenza con valore a priori nei confronti delle Unità Formative riferite alle corrispondenti Unità di Competenza;
- le Competenze certificate acquisiscono altresì valore di evidenza nei procedimenti di riconoscimento del Credito formativo di ammissione;
- il Documento di Trasparenza ed il Documento di Validazione elaborati in esito ai processi di Individuazione e Validazione di cui all'art. 8 del presente documento costituiscono evidenza, anche ai fini della semplificazione amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento dei Crediti formativi;
- i Crediti formativi riconosciuti hanno valore esclusivamente con riferimento all'offerta formativa oggetto di programmazione da parte della Regione, fatte salve eventuali specifiche disposizioni.

Art. 14 (Sistema informativo SCRIVERE)

- a. SCRIVERE Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze è reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica sul sito istituzionale di Regione Campania, in apposita sezione dedicata alla Certificazione delle Competenze, collegata alla analoga sezione del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- b. Sono contenuti della sezione di cui al precedente comma:
- la descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- il collegamento attivo al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali, attraverso il quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni regionali;
- l'accesso agli avvisi pubblici relativi ai procedimenti di Certificazione delle Competenze a domanda individuale e la relativa calendarizzazione delle sessioni;
- l'indicazione degli uffici responsabili del procedimento ed i relativi contatti;
- l'elenco degli enti titolati all'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle

Competenze, nonché di riconoscimento dei Crediti formativi;

- gli elenchi delle risorse professionali idonee all'esercizio delle funzioni a presidio dell'erogazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle Competenze, nonché gli Avvisi pubblici rivolti al loro mantenimento.
- c. Ai fini della trasparenza e della semplificazione amministrativa la Regione implementa l'interoperabilità del sistema informativo con le principali procedure informatizzate che ne prevedono l'utilizzo.

Art. 15

(Norme di programmazione dell'offerta di misure a supporto dell'apprendimento)

- a. Al fine del riconoscimento e della spendibilità a livello nazionale ed europeo, le Qualificazioni contenute nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento, afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, o relativa ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, costituiscono il riferimento primario per la programmazione dell'offerta formativa regionale.
- b. Possono essere altresì oggetto di programmazione dell'offerta formativa, sulla base di valutazione di merito da parte della Regione finalizzata al recepimento nel proprio sistema, le Qualificazioni oggetto di Repertori di altre Regioni, ove le stesse siano afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013. I percorsi formativi sono conclusi da individuazione e validazione delle Competenze costituenti la Qualificazione, rimandando il procedimento di Certificazione all'avvenuto recepimento della stessa nel Repertorio regionale.
- c. E' facoltà della Regione programmare, nell'ambito di specifici avvisi pubblici mirati, offerta formativa avente valore regionale non immediatamente riconducibile al quadro nazionale, ma potenzialmente oggetto di afferenza, sulla base delle procedure definite dal Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015. In tal caso la Regione, al fine di favorire il successivo recepimento della Qualificazione nell'ambito del quadro nazionale e la sua conseguente spendibilità:
- indica obbligatoriamente, in sede di avviso pubblico o provvedimento istitutivo, i riferimenti minimi cogenti di progettazione;
- definisce, in sede di valutazione, eventuali prescrizioni correttive;
- iscrive i profili professionali e le singole unità di Competenza dei progetti oggetto di approvazione nel proprio Repertorio, con indicazione della rilasciabilità, in esito alla frequenza, del solo documento di validazione;
- dispone, al termine del percorso formativo, l'individuazione e validazione delle Competenze costituenti la Qualificazione, rimandando il procedimento di Certificazione alla avvenuta afferenza della Qualificazione al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013;
- costituisce espresso obbligo ai soggetti attuatori di comunicare ai potenziali partecipanti i limiti di spendibilità della attestazione rilasciata in esito al percorso nonché il diritto, attraverso di essa acquisito, di accedere al successivo eventuale procedimento certificatorio, rivolto alla piena spendibilità della Qualificazione nell'intero territorio nazionale.
- d. La formazione che non prevede il rilascio di Qualificazioni ai sensi dei commi precedenti è conclusa da attestazione di frequenza, rilasciata dal soggetto attuatore sotto la propria responsabilità, in conformità alle norme applicabili. L'attestato di frequenza costituisce evidenza nei procedimenti di Certificazione delle Competenze e di riconoscimento dei Crediti formativi.
- e. Le Qualificazioni contenute nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni di cui all'art. 5 del presente documento, anche nella loro articolazione per singole unità di Competenza, costituiscono il riferimento primario per:
- l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali maturati nell'ambito dei tirocini extracurricolari, del servizio civile e delle altre misure di apprendimento attivo;
- la programmazione dei procedimenti di Certificazione delle Competenze acquisite in contesti non formali o informali, ove afferenti al Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013.

Art. 16 (Sviluppo delle risorse di sistema)

- a. La Regione, ai fini della progressiva implementazione del dispositivo SCRIVERE, con riferimento al periodo di avvio e messa in esercizio, definito nel termine del 31 dicembre 2017 provvede all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema, attraverso un progetto organico rivolto:
- agli organismi formativi accreditati;
- alle risorse professionali del sistema dell'offerta;
- alle risorse della Regione e delle altre Amministrazioni eventualmente interessate;
- ai soggetti di rappresentanza economica, sociale e professionale;
- ai cittadini destinatari del sistema SCRIVERE.

Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali)

- a. Nelle more della completa correlazione tra le Qualificazioni regionali di cui all'art. 4 del Decreto M.L.P.S. 30 giugno 2015, sono assunte ai fini dell'attuazione di quanto disposto del presente documento le sole Qualificazioni inserite nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, nel suo più recente stato di aggiornamento.
- b. Nell'ambito del processo di associazione al quadro di riferimento nazionale delle Qualificazioni di cui al vigente Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni è facoltà della Regione sospendere la programmazione ed il riconoscimento di specifiche Qualificazioni, anche con riferimento a figure ed attività oggetto di regolamentazione.
- c. I percorsi formativi avviati antecedentemente al 30 giugno 2016 sono ordinariamente realizzati ai sensi della previgente normativa, ivi compresi gli esami finali. E' in ogni caso facoltà della Regione applicare, anche in via sperimentale ed ove non ne discenda una riduzione del diritto dei destinatari finali, quanto disposto dal presente documento in materia di Certificazione.
- d. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dal presente documento:
- le Qualificazioni per le quali era previsto il rilascio di attestato di frequenza con profitto vedono il rilascio, secondo le modalità previgenti, del Documento di Validazione, con valore di parte seconda
- gli esami di Qualificazione per i corsi attivati antecedentemente al 30 giugno 2016 sono svolti secondo la previgente normativa, e sono conclusi dal rilascio di "Certificato di Qualificazione professionale" relativo all'insieme delle Unità di Competenza costituenti il profilo professionale in oggetto. Ove
 non altrimenti disposto, non sono ammesse certificazioni riferite a singole Unità di Competenza
- la formazione svolta a fini di abilitazione all'esercizio di attività e professioni regolamentate resta soggetta alle proprie norme attestatorie, ove non applicabili senza limitazione del diritto le attestazioni "Documento di validazione" e "Certificazione di Qualificazione professionale"
- e. L'implementazione operativa del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Campania, delineato nel presente documento, richiede l'elaborazione di dispositivi e regolamentazioni attuative che saranno sviluppate entro 18 mesi dall'approvazione del provvedimento. In particolare saranno oggetto di specifiche disposizioni:
- l'elaborazione di indicatori che consentano l'identificazione e la valutazione delle Competenze, cono scenze e capacità/abilità nell'ambito dei processi di individuazione e validazione, e della procedura di Certificazione delle Competenze
- la definizione dei criteri di accesso alla procedura di Certificazione nei diversi ambiti di attuazione del Sistema
- la regolamentazione delle funzioni afferenti ai ruoli di "Tecnico di accompagnamento all'individuazione e messa in trasparenza delle Competenze", "Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valu tative" ed "ESFP", ed in particolare: i requisiti richiesti, i contenuti e le modalità formative previste, le modalità di gestione degli elenchi regionali in cui sono inseriti, la definizione di requisiti specifici richie sti per i funzionari regionali che ricopriranno il ruolo di Presidenti della Commissione d'esame
- la disciplina delle modalità organizzative per l'erogazione dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione di singole UC (mediante accertamento tramite colloquio valutativo)

LOGO REGIONE CAMPANIA

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

DOCUMENTO DI TRASPARENZA RIVOLTO ALLA VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Prior learning transparency document

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 compliant with the national law

REDATTO DA/ DRAFTED BY

Cognome e Nome Family name and First name		
Nat a		Prov. il
Place of birth		Date of birth
Nazionalità <i>Nationality</i>		
Codice fiscale Public personal identification code		
CON IL SUPPORTO DI/ SUPPORTO	ED BY	
Entitled body Ente titolato:	Timbro/Stamp	
nella persona di: qualifica:	Firma/ <i>Signature</i>	
Data termine redazione: / /	1	

MESSA IN TRASPARENZA DELLE COMPETENZE

PERIODO: da// a/	ESPERIENZA:
RIFERIMENTI:	
CARATTERISTICHE:	
EVIDENZE:	
DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE: (con riferimento al Repertorio regionale o ai repertori di altre Regioni, per i profili afferenti al Quadro nazionale)	
UNITÀ DI COMPETENZA: (con riferimento alla qualificazione di cui al campo precedente)	AUTOVALUTAZIONE
(ripetere l'unità informativa di trasparenza per ogni esperienza oggetto di messa in trasparenza)	
Note finali a cura del candidato	
Note finali a cura dell'addetto alla individuazione e messa in trasparenza	

Firma del candidato

DOCUMENTO DI TRASPARENZA

Note per la compilazione

0. Premessa

Il presente format-tipo di documento di trasparenza rappresenta il riferimento di base a supporto della individuazione e messa in trasparenza delle competenze del richiedente il procedimento di validazione degli apprendimenti, al che la fine del successivo accesso al processo di certificazione delle competenze. Come tale, esso può essere oggetto di specificazione sulla base delle caratteristiche del contesto d'uso, come p.e. nel caso della validazione nell'ambito del servizio civile. In ogni caso, il documento assume esclusivamente valore di attestazione di parte prima, sottoscritta per assunzione di responsabilità dal relativo portatore. La firma dell'addetto abilitato ad accompagnare il processo di individuazione e messa in trasparenza ha il solo valore di attestazione dell'avvenuto processo, nel rispetto degli standard di metodo applicabili, non costituendo attestazione di valore e verità di quanto nel documento dichiarato dal suo portatore.

1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON "Garanzia Giovani") è obbligatorio solo nel caso in cui la messa in trasparenza sia svolta nell'ambito di una operazione eligibile al Fondo.

2. Ente titolato

L'ente titolato è un soggetto a ciò abilitato dalla Regione, nell'ambito della propria normativa di recepimento del Decreto 30 giugno 2016. Sono enti titolati:

- ove l'identificazione e messa in trasparenza siano svolte in modo propedeutico a procedimenti di validazione e certificazione, l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB;
- ove l'identificazione e messa in trasparenza siano svolte in modo propedeutico a procedimenti di riconoscimento crediti, i singoli organismi accreditati.

Ai fini della validità del Documento è necessaria la compilazione integrale dei campi.

3. Data di termine della redazione

La data è relativa al completamento, da parte del richiedente, del processo di individuazione e messa in trasparenza delle competenze, svolto con il supporto del soggetto titolato.

4. Esperienze di apprendimento oggetto di messa in trasparenza

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti oggetto di identificazione e messa in trasparenza. Ogni esperienza è resa attraverso compilazione di un box, nel quale sono indicati i seguenti elementi

- **Periodo** (anche nella forma "da ... a ..."): estensione temporale della singola esperienza, assunta come continua o accompagnata da adeguata indicazione sulle sue reali caratteristiche di durata;
- **Esperienza**: denominazione sintetica di quanto svolto dal portatore del documento di trasparenza;
- **Riferimenti**: esprime le coordinate essenziali di referenziazione dell'esperienza (p.e. "soggetto presso cui è stata svolta"), anche a fini di sua eventuale verifica da parte del lettore della attestazione, in fase di validazione;
- **Caratteristiche**: esprime sinteticamente i caratteri essenziali ai fini della connotazione e della significatività degli apprendimenti maturati, sulla base della tipologia di cui al precedente campo "Esperienza". Può ad esempio riferirsi alla durata ed ai contenuti di un percorso formativo, alla posizione ed al ruolo organizzativo, ai compiti affidati, etc.;
- **Evidenze**: indica sinteticamente quali documenti/materiali sono allegati/producibili su richiesta a supporto della dimostrazione dell'esperienza. Il campo può non essere valorizzato;
- **Profilo**: riporta il codice univoco e la denominazione formale del profilo di cui al Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, utilizzato ai fini della identificazione, per ogni singola esperienza, della competenza successivo oggetto, ove del caso, di validazione;
- Unità di Competenza: Riporta il codice univoco e la denominazione formale dell'Unità di Competenza associata al profilo di cui al campo precedente, utilizzata ai fini della identificazione delle competenze successivo oggetto, ove del caso, di validazione;
- Autovalutazione: esprime, in una scala ascendente 1-5, il livello di possesso della competenza au-

SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze

tovalutato dal relativo portatore, sulla base del supporto di metodo dato dall'addetto abilitato all'esercizio della funzione di individuazione e messa in trasparenza.

Nel caso in cui ad ogni esperienza il candidato intenda associare più competenze, i campi "Profilo", "Unità di Competenza" e "Autovalutazione" vanno duplicati all'intero del box

5. Note finali a cura del candidato

Campo rivolto alla notazione, da parte del portatore del documento, di aspetti specifici della procedura di identificazione e messa in trasparenza, a fini di maggior leggibilità degli esiti.

6. Note finali a cura dell'addetto alla individuazione e messa in trasparenza delle competenzeCampo rivolto alla notazione, da parte dell'addetto abilitato, di aspetti specifici della procedura di identificazione e messa in trasparenza, a fini di maggior leggibilità degli esiti.

SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze

LOGO REGIONE CAMPANIA

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

VALIDATION OF PRIOR LEARNING DOCUMENT

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 compliant with the national law

Relativo alla qualificazione/ Referred to the qualification

così come descritta nel presente documento/ as describ	ned in this document
RILASCIATO A/ AWARDED TO	
Cognome e Nome Family name and First name	
Nat a	Prov. il
Place of birth	Date of birth
Nazionalità Nationality	
Codice fiscale Public personal identification code	
RILASCIATO DA/ ISSUED BY	
Validation body	
Ente titolato:	Timbro/Stamp
nella persona di: qualifica:	Firma/ <i>Signature</i>
Data rilascio: / /	Numero registrazione:

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE VALIDATE

Repertorio di riferimento: Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni www.regione.campania.it

Codice e denominazione della qualificazione:

Cod.		Unità di Competenza validata	Livello	Atto di app	rovazione	
AdA	Qual.		EQF	N.	Data	validazione

Per l'indicazione dei gruppi di correlazione si rimanda alla consultazione del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE

Esperienze di apprendimento delle competenze oggetto di validazione

Modalità di accertamento valutativo delle competenze oggetto di validazione

Apprendimenti non formali assunti a procedimento

PERIODO	ESPERIENZA	RIFERIMENTI	CARATTERISTICHE	EVIDENZE

Apprendimenti informali assunti a procedimento

PERIODO	ESPERIENZA	RIFERIMENTI	CARATTERISTICHE	EVIDENZE

Note integrative		

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE

Note per la compilazione

1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON "Garanzia Giovani") è obbligatorio solo nel caso in cui la certificazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo procedimento valutativo (p.e. esame finale di un percorso riconosciuto ma non finanziato dal FSE).

2. Denominazione della qualificazione

- In caso di validazione riferita ad una qualificazione "completa" (ovvero relativa a tutte le unità di competenza che la costituiscono) la denominazione posta sulla prima pagina del documento è quella del relativo profilo di cui al repertorio regionale delle qualificazioni, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di validazione relativa ad una o più unità di competenza non esaustive di un profilo, la denominazione posta sulla prima pagina del documento è quella delle singole unità di competenza validate, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di rilascio di una validazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione l'attestato è compilato come disposto dalla relativa normativa cogente.

La dizione "così come definita nel presente documento" ha lo scopo di segnalare che il valore di spendita della stessa è definito sulla base della sua referenziazione al quadro nazionale.

In fase transitoria ci si riferisce alle denominazioni di cui al vigente Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni (fatto salvo quanto disposto per le professioni ed attività regolamentate in esso non ricomprese) oggetto di eventuale modifica in sede di completamento del processo di correlazione al quadro nazionale.

3. Data rilascio

La data è relativa al rilascio da parte dell'Ente titolato.

4. Numero registrazione

E' il numero univoco di posizione del Documento nel repertorio dell'ente titolato.

5. Repertorio di riferimento

E' ordinariamente il Repertorio Regionale delle Qualificazioni, accompagnato dall'indirizzo della pagina del sito web da cui è accessibile.

6. Codice e denominazione del profilo

Riporta il codice univoco e la denominazione formale del profilo di cui al Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, equivalente a quanto indicato al punto 1 in caso di validazione di qualificazione "completa" o, nel caso di validazione di singole certificazioni di competenza, relativo al profilo a cui esse appartengono. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura.

8. Tavola delle Unità di Competenza oggetto di validazione

Riporta in modo analitico l'insieme delle Unità di Competenza di cui è attestata l'avvenuta validazione. Non sono indicate le Unità per le quali la procedura di validazione ha avuto esito negativo. A tal fine la tavola è articolata in:

- Unità di competenza validata: denominazione dell'Unità, così come a Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura;
- **Livello EQF**: valore associato alla Unità di Competenza nell'ambito del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni;
- **Atto di approvazione**: riporta il numero e la data del provvedimento da cui prende valore l'Unità di Competenza oggetto di validazione. L'informazione consente la gestione degli aggiornamenti del Repertorio stesso, mantenendo nel tempo un chiaro riferimento di valore delle validazioni rilasciate.

9. Esperienze di apprendimento delle competenze oggetto di validazione

SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti oggetto di validazione. A tal fine essa è articolata in due sezioni, analoghe per informazione e relative rispettivamente agli apprendimenti non formali (inclusa dunque la frequenza di percorsi formativi non conclusi da attestazione di III parte) ed agli apprendimenti informali. Sono sinteticamente indicati i seguenti elementi:

- **Periodo** (anche nella forma "da ... a ..."): estensione temporale dell'esperienza, assunta come continua o accompagnata da adeguata indicazione sulle sue reali caratteristiche di durata;
- **Esperienza**: denominazione sintetica di quanto svolto dal portatore del documento di validazione. Può essere opportuno definire una liste di tipologie standard di fattispecie (frequenza di corso, rapporto di lavoro, tirocinio extracurriculare, servizio civile, ...), a ciò di normalizzare e semplificare i descrittori;
- **Riferimenti**: esprime le coordinate essenziali di referenziazione dell'esperienza (p.e. "soggetto presso cui è stata svolta"), anche a fini di sua eventuale verifica da parte del lettore della attestazione;
- **Caratteristiche**: esprime sinteticamente i caratteri essenziali ai fini della connotazione e della significatività degli apprendimenti maturati, sulla base della tipologia di cui al precedente campo "Esperienza". Può ad esempio riferirsi alla durata ed ai contenuti di un percorso formativo, alla posizione ed al ruolo organizzativo, ai compiti affidati, etc.;
- **Evidenze**: indica sinteticamente quali documenti/materiali sono stati effettivamente assunti in procedimento di validazione da parte del relativo soggetto titolato. Il campo può non essere valorizzato.

10. Modalità di accertamento valutativo delle competenze oggetto di validazione

Riassume le modalità di valutazione a cui la Commissione ha fatto ricorso, riscontrabile ove del caso dal relativo verbale, ivi inclusa l'eventuale somministrazione di prove.

11. Note integrative

Campo rivolto alla notazione di aspetti specifici della procedura.

LOGO REGIONE CAMPANIA

LOGO REPUBBLICA ITALIANA

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALEVOCATIONAL TRAINING QUALIFICATION CERTIFICATE

in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 compliant with the national law

Relativo alla qualificazione/	Referred to the qualification
cosi come descritta nel presente cer	tificato/as described in this certificate
RILASCIATO A	AWARDED TO
Cognome e Nome Family name and First name	
Nat a	Prov. il
Place of birth	Date of birth
Nazionalità Nationality	
Codice fiscale Public personal identification code	
RILASCIATO I Awarding body	DA/ ISSUED BY
Ente titolare: REGIONE CAMPANIA	Timbro/ <i>Stamp</i>
nella persona di: qualifica:	Firma/ Signature
Certification body	
Ente titolato:	Timbro/ <i>Stamp</i>
nella persona di: qualifica:	Firma/ Signature
Numero protocollo:	1
Data rilascio: / /	Assessore regionale alla Formazione

DESCRIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE RILASCIATA

	orio di riferimento: Repertorio dei Titoli e delle Qu e denominazione del profilo:	ıalificazioni	www.regione.	campania.it	
Posizior Livello	ne classificatoria CP 2011:				
Codic	Unità di Competenza certificata	Livello	Atto di app	rovazione	Data
e Qual.		EQF	N.	Data	certificazion e
Per l'in Qualific					ei Titoli e delle
Modali	DESCRIZIONE DELLA PROCEI ità di apprendimento delle competenze ogg			E	
Cod Svol Auto	rendimento formale ice e titolo percorso: Ito da: orizzato da REGIONE CAMPANIA in data: /	/			
	nziato da: ata (n. ore):				
	rendimenti non formali ed informali umento di Validazione prodotto dall'ente titolato:			in dat	a: / /
Modali	ità di valutazione delle competenze oggetto	di certifi	cazione		
Note i	ntegrative				
			Со	mmissione di	Certificazione

il Presidente

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Note per la compilazione

1. Logo FSE

Il ricorso al logo FSE (o altro, come nel caso del PON "Garanzia Giovani") è obbligatorio solo nel caso in cui la certificazione sia rilasciata in esito ad una operazione sostenuta dal Fondo stesso, anche con riferimento al solo procedimento valutativo (p.e. esame finale di un percorso riconosciuto ma non finanziato dal FSE).

2. Denominazione della qualificazione

- In caso di rilascio di una qualificazione costituita da un aggregato di competenze, ove il candidato termini l'esame con il possesso di tutte le unità di competenza previste dal profilo professionale di riferimento, la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella del relativo profilo di cui al Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di certificazione di una o più unità di competenza, incluso il rilascio parziale di una qualificazione costituita da un aggregato di competenze (ossia quando il candidato termina l'esame senza il possesso di tutte le unità di competenza previste dal profilo professionale di riferimento), la denominazione posta sulla prima pagina del certificato è quella delle singole unità di competenza certificate, da indicare senza modificazioni di alcuna natura.
- In caso di rilascio di una certificazione relativa a figure o attività oggetto di regolamentazione l'attestato è compilato come disposto dalla relativa normativa cogente.

La dizione "così come descritta nel presente certificato" ha lo scopo di segnalare che il valore di spendita della stessa è definito sulla base della sua referenziazione al quadro nazionale.

In fase transitoria ci si riferisce alle denominazioni di cui al vigente Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni (fatto salvo quanto disposto per le professioni ed attività regolamentate) oggetto di eventuale modifica in sede di completamento del processo di correlazione al quadro nazionale.

3. Ente titolare

L'ente titolare è sempre la Regione, ai sensi del Decreto 30 giugno 2015 e della successiva normativa di recepimento. Altri enti titolari, quale il MIUR, seguono *format* di attestazione propri. Ai fini di tracciabilità e trasparenza appare opportuno indicare Nome e qualifica del responsabile del procedimento o di altro soggetto abilitato al rilascio, distinto dal Presidente della Commissione che ha svolto la certificazione. La sottoscrizione da parte dell'ente titolare attesta la legittimità di quanto svolto dall'ente titolato. La Certificazione verrà firmata, una volta concluso l'iter procedurale, dall' Assessore alla Formazione.

4. Ente titolato

L'ente titolato è un soggetto a ciò abilitato dalla Regione, nell'ambito della propria normativa di recepimento del Decreto 30 giugno 2016, o un soggetto abilitato da altra istituzione, ove lo stesso si rivolga alla Regione per il rilascio dell'attestato di certificazione. Ai fini della validità dell'attestato è necessaria la compilazione integrale dei campi. Nel caso in cui la qualificazione è rilasciata direttamente dalla Regione, vanno duplicate le informazioni di cui alla sezione "Ente titolato", barrando i campi "Iscritto all'Elenco", "in data" e "al numero". I campi "nella persona di:" e "qualifica:" vanno in tal caso compilati con riferimento al Presidente della Commissione che ha svolto la certificazione.

In fase transitoria, ove non altrimenti disposto, l'ente titolato coincide con l'ente titolare, distinguendosi il ruolo della Commissione di certificazione da quello di controllo proprio della Regione.

5. Data rilascio

La data è relativa al rilascio da parte dell'Ente titolare.

6. Numero protocollo

E' il numero univoco di posizione della attestazione nel repertorio pubblico degli atti di certificazione, valido ai fini della verifica di autenticità e di rilascio di eventuale duplicato.

SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze

7. Repertorio di riferimento

E' ordinariamente il Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, accompagnato dall'indirizzo della pagina del sito web da cui è accessibile.

8. Codice e denominazione del profilo

Riporta il codice univoco e la denominazione formale del profilo di cui al Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, equivalente a quanto indicato al punto 1 in caso di rilascio di qualificazione "completa" o, nel caso di rilascio di singole certificazioni di competenza, relativo al profilo a cui esse appartengono. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura.

9. Posizione classificatoria CP 2011

Riporta il valore univoco al V digit della posizione classificatoria della qualificazione di cui al Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni.

10. Livello EQF

Riporta il livello EQF associato alla qualificazione di cui al Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni.

11. Tavola delle Unità di Competenza Certificate

Riporta in modo analitico l'insieme delle Unità di Competenza di cui è attestata l'avvenuta certificazione. Non sono indicate le Unità per le quali la procedura di certificazione ha avuto esito negativo. La tavola consente inoltre la gestione della acquisizione della qualifica (intesa nel linguaggio d'uso come una qualificazione relativa alla interezza di un profilo professionale) per capitalizzazione delle relative Unità di Competenza. A tal fine essa è articolata in:

- **Codice qualificazione**: riferimento alla posizione della Unità di Competenza nel Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni, di valore eguale a quello indicato al punto 7;
- **Unità di competenza certificata**: denominazione dell'Unità, così come al Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni. Non sono ammesse modificazioni di alcuna natura;
- **Livello EQF**: valore associato alla Unità di Competenza nell'ambito del Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni;
- **Atto di approvazione**: riporta il numero e la data del provvedimento da cui prende valore l'Unità di Competenza oggetto di certificazione. L'informazione consente la gestione degli aggiornamenti del Repertorio stesso, mantenendo nel tempo un chiaro riferimento di valore delle certificazioni rilasciate.
- Data certificazione: è la data in cui il soggetto titolare ha emesso la certificazione. Ordinariamente essa è la medesima data indicata al punto 4. Essa può essere diversa nel caso in cui il candidato possieda certificazioni di singole Unità di Competenza esito di altri procedimenti, e sostenga positivamente l'esame al fine del rilascio della qualifica, intesa come qualificazione relativa alla interezza di un profilo.

12. Modalità di apprendimento delle competenze oggetto di certificazione

Riporta in modo analitico le informazioni essenziali relative agli apprendimenti maturati dal possessore del certificato, oggetto di valutazione. A tal fine essa è articolata in:

a) per l'apprendimento formale:

- **Codice e titolo del percorso**: sono le coordinate del percorso formativo in esito al quale è svolta la procedura di certificazione oggetto di rilascio della attestazione. A fini di tracciabilità, essi devono essere conformi ai relativi atti di concessione/autorizzazione propri della Regione;
- **Svolto da**: indica la denominazione dell'organismo accreditato che ha realizzato il percorso. In caso di ATI/ATS indica il capofila;
- **Autorizzato da**: indica il soggetto pubblico (normalmente la Regione) sotto il cui controllo si è svolto il percorso formativo (anche nel caso di formazione riconosciuta e non finanziata). La data è riferita alla autorizzazione/approvazione del percorso;
- Finanziato da: indica le eventuali fonti di finanziamento pubblico che hanno sostenuto la realizzazione del percorso formativo;
- **N. ore:** indica le durate formali del percorso svolto, senza tener conto delle eventuali assenze maturate dal partecipante. Ove del caso è integrabile con l'esplicitazione della durata del tirocinio curricolare (stage).

SCRIVERE - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione e Riconoscimento delle Esperienze

b) per l'apprendimento non formale ed informale:

 Documento di validazione prodotto dall'Ente titolato: indica sinteticamente le coordinate del Documento, obbligatorio ai fini dell'accesso del richiedente alla procedura di certificazione, rimandando ad esso per le informazioni di dettaglio. Il valore della qualificazione è in ogni caso non dipendente dal tipo di apprendimento che ne ha portato alla acquisizione.

In via transitoria si esclude la rilasciabilità di certificazioni in esito ad apprendimenti non formali ed informali. Pertanto la sezione non va compilata.

Le due sezioni possono essere compilate separatamente, sulla base del tipo di apprendimenti presi in conto dalla procedura di certificazione. Il *format* di certificato di qualificazione professionale è dunque unico, con riferimento al rilascio sia in esito a percorsi formativi, sia attraverso accesso a specifiche sessioni valutative rivolte alla valorizzazione delle competenze maturate da un individuo nel corso della propria vita.

13. Modalità di valutazione delle competenze oggetto di certificazione

Riassume le modalità di valutazione a cui la Commissione ha fatto ricorso, riscontrabile ove del caso dal relativo verbale, facendo riferimento agli indicatori di valutazione di cui al relativo standard regionale, nei limiti del loro effettivo utilizzo.

In via transitoria vede il richiamo alle tipologie di prove svolte (prova pratica, colloquio, ...), accompagnate ove del caso da indicazione quantitativa (punteggio) del loro esito.

14. Note integrative

Campo rivolto alla notazione di aspetti specifici della procedura, quale p.e. il rilascio di qualificazione per capitalizzazione di certificazioni di Unità di Competenza.

In via transitoria è introdotta la seguente frase "Certificato rilasciato nell'ambito dell'implementazione di quanto disposto dal Decreto 30 giugno 2015, nelle more del completamento del Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali".

Cronoprogramma di spesa DGR "Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali e implementazione del sistema di certificazione delle competenze"

Annualità	2016	2017	2018	
	500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	